

PTOF

PARTE RELATIVA ALL'INCLUSIONE

Approvato nel corso del Collegio dei Docenti del 15/12/2025

1. PREMESSA

L’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo d’Arco-Isabella d’Este” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di tutti gli alunni, riducendo le barriere che ostacolano l’apprendimento.

Del concetto di “inclusione” fanno parte tutti gli alunni, come garanzia diffusa e stabile di poter partecipare alla vita scolastica e di raggiungere i massimi livelli di apprendimento e partecipazione sociale.

Ciascun docente dovrà predisporre il proprio piano di lavoro educativo e didattico, sulla base del piano annuale d’Istituto, del PTOF e sulle scelte educative individuate dal Consiglio di classe in base all’analisi della situazione complessiva di partenza della classe stessa, in modo da dare risposte concrete ai bisogni specifici.

L’inclusione necessita di pensare “un progetto di classe”, dove quest’ultima sia percepita quale luogo di “programmazione educativa” in cui impostare un serio lavoro di team che, partendo dai reali bisogni dei singoli e della collettività, sia in grado di fornire risposte realistiche ed adeguate a tutti e ad ognuno.

2. FINALITÀ

Il Piano di accoglienza persegue una politica di inclusione volta a garantire il successo scolastico a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali. Esso è parte integrante del PTOF d’Istituto e si propone di:

- favorire un clima di accoglienza e inclusione;
- favorire il successo scolastico e formativo;
- promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;
- favorire l’acquisizione di competenze collaborative;
- delineare prassi condivise all’interno dell’Istituto di carattere:
 - amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
 - educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe);
 - promuovere le iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali.

3. DESTINATARI

I *Bisogni Educativi Speciali* (BES) sono definiti come “qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento permanente o transitoria in ambito educativo o di apprendimento, dovuta all’interazione tra vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata” (ICF-International Classification of Functioning).

Secondo la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, l’area dei Bisogni Educativi Speciali comprende tre grandi sotto-categorie:

- la disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, per la quale è prevista la presenza del docente di sostegno e la redazione del Piano Educativo Personalizzato (PEI);
- i disturbi specifici di apprendimento (DSA) diagnosticati ai sensi della L.170/10, i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperrattività (ADHD); il funzionamento intellettuivo limite viene considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico. È obbligatorio il ricorso ad un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e l’utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative;
- lo svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale. Si tratta di un bisogno educativo speciale non certificato o diagnosticato ai sensi di una specifica norma di riferimento, generalmente limitato nel tempo, dovuto a situazioni molteplici e contingenti che sono

causa di svantaggio e, pertanto, richiedono per un certo periodo una particolare attenzione educativa. Come previsto dalla nota ministeriale n. 2563/13, il Consiglio di classe può decidere di adottare un PDP con misure compensative e dispensative, fintanto che la situazione di svantaggio persiste.

DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3)	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Disabilità uditive	- Certificazione Integrazione Scolastica (CIS) - Profilo di funzionamento (PF) da aggiornare al passaggio di ogni grado di istruzione
Disabilità psicofisiche	
Disabilità neuropsichiche	
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
DSA certificati (Legge 170/2010)	Certificazione rilasciata da una struttura pubblica o accreditata
Deficit nell'area del linguaggio	Diagnosi
Deficit nelle aree non verbali	Diagnosi
Altre problematiche severe	Diagnosi
ADHD/DOP	Diagnosi
Funzionamento Intellettivo limite FIL	Diagnosi
SVANTAGGIO	
Socio-economico	Altra documentazione
Linguistico e culturale	Altra documentazione

4. IL PROCESSO DI INCLUSIONE

La Scuola elabora, inserendolo nel PTOF, il Piano annuale per l’Inclusione, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa; definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico, definendo ruoli di referencia interna ed esterna; sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo condiviso e invitandola a farsi aiutare attraverso l’accesso ai servizi territoriali.

Risorse umane coinvolte

a) Dirigente Scolastico

- è responsabile dell’organizzazione dell’integrazione degli alunni con BES;
- promuove e incentiva attività diffuse di aggiornamento e di formazione e progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione;
- convoca e presiede il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione);
- indirizza in senso inclusivo l’operato dei singoli Consigli di classe;
- cura il raccordo con le diverse realtà territoriali;
- attiva specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto;
- intraprende le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche.

b) Funzione strumentale INCLUSIONE – Supporto agli studenti (con disabilità)

- collabora con il dirigente scolastico per l’assegnazione degli alunni alle classi di riferimento e

delle relative ore di sostegno;

- programma l'orario dei docenti di sostegno e degli educatori;
- coordina il dipartimento per l'inclusione scolastica e ne presiede le riunioni;
- gestisce il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all'interno dell'Istituto al fine di perseguire la continuità educativo-didattica;
- gestisce i fascicoli personali degli alunni con disabilità;
- collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con disabilità;
- convoca e presiede le riunioni del GLI, nel caso di delega da parte del Dirigente Scolastico;
- organizza e programma gli incontri tra operatori sanitari, scuola e famiglia;
- cura il rapporto con gli enti locali;
- supporta la segreteria scolastica nel disbrigo delle pratiche relative ad alunni con disabilità;
- richiede, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari;
- promuove iniziative relative alla sensibilizzazione per l'inclusione scolastica degli alunni;
- organizza momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento sulla base delle necessità rilevate all'interno del dipartimento disciplinare per l'inclusione scolastica e dell'Istituto.

c) Funzione strumentale INCLUSIONE – Supporto agli studenti (DSA/altri BES)

- raccoglie e analizza la documentazione (certificazione diagnostica/segnalazione) aggiornando il fascicolo personale;
- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- se necessario partecipa ai Consigli di classe e li supporta nella stesura dei PDP;
- fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- supporta i Consigli di classe per l'individuazione di casi di alunni in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale;
- collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA/altri BES;
- supporta la segreteria scolastica nel disbrigo delle pratiche relative ad alunni con DSA/altri BES;
- cura il rapporto con gli enti locali;
- organizza momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento sulla base delle necessità rilevate all'interno dell'Istituto;

d) Docenti di sostegno

- è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell'alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione e rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta;
- ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, normodotati e con disabilità;
- redige il PEI insieme agli altri componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO);
- contribuisce alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi didattici e/o educativi contenuti nel PEI;
- collabora con i docenti curricolari alla valutazione degli alunni con disabilità;
- svolge una funzione di mediazione fra le figure coinvolte nel processo di inclusione: la famiglia, il personale specialistico e sanitario, gli insegnanti curricolari e gli educatori;
- partecipa agli incontri del Dipartimento per l'inclusione scolastica e del GLI.

e) Assistente per l'autonomia e la comunicazione

- fornisce un'assistenza specialistica ad personam (è infatti definito anche "assistente ad personam") al singolo studente con disabilità per sopperire ai suoi problemi di autonomia e/o comunicazione;
- media la comunicazione e l'autonomia dello studente certificato con le persone che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico;
- coopera in sinergia con l'insegnante di sostegno e i docenti curricolari, secondo gli obiettivi del PEI.

f) Personale ATA - Profilo del collaboratore scolastico

- il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l'integrazione scolastica;
- fornisce "assistenza di base" agli alunni con disabilità con compiti di accoglienza, sorveglianza, aiuto nell'accesso alle aree interne ed esterne dell'Istituto e nell'uscita da esse;
- si occupa delle attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici (con incarico specifico) e igiene personale dell'alunno con disabilità.

Organici collegiali coinvolti

a) Collegio docenti

Si occupa di:

- nominare il GLI;
- discutere e deliberare il Piano annuale per l'inclusione (PAI) su proposta del GLI entro giugno.

b) Consiglio di classe

È composto dal Dirigente Scolastico, dal docente coordinatore, dai docenti curricolari e dai docenti di sostegno, se presenti.

Si occupa di:

- alunni certificati L. 104/92: esaminare la documentazione fornita dai Servizi sanitari o sociali; in collaborazione con l'insegnante di sostegno stendere e approvare il PEI condiviso con la famiglia, monitorarlo durante l'anno ed eventualmente integrarlo;
- alunni con DSA: esaminare la documentazione fornita dai Servizi sanitari o sociali; stendere e approvare il PDP condiviso con la famiglia, monitorarlo durante l'anno ed eventualmente integrarlo; tenere i contatti con le famiglie;
- alunni con altri BES: esaminare la documentazione, se presentata dalla famiglia; osservare sistematicamente gli alunni, avvertendo il Dirigente scolastico e il GLI se constata situazioni di disagio; sensibilizzare la famiglia invitandola eventualmente ad accedere ai servizi sanitari e/o sociali; elaborare assieme alla famiglia il PDP, se ritiene che l'alunno possa trarre beneficio; attuare il PDP, monitorandolo più volte durante l'anno, vista la possibile temporaneità; se non ritiene necessario elaborare un PDP, verbalizzare le azioni educative e didattiche da attuare per migliorare l'inclusione e favorire il successo scolastico dell'alunno.

Il Coordinatore di classe è tenuto a:

- informare i propri colleghi su quanto detto dal referente in merito alla normativa vigente, alle metodologie didattiche e agli strumenti da utilizzare;
- convocare le famiglie per coinvolgerle nella stesura del PDP e del PEI.

c) Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; è costituito da almeno un rappresentante della componente docente curriculare e di sostegno per ogni plesso, dalle funzioni strumentali dell'inclusione e da un rappresentante del personale ATA.

Si occupa di:

- rilevare, monitorare e valutare del livello di inclusività della scuola;
- offrire consulenza e supporto ai colleghi sulla gestione delle classi in cui sono presenti alunni con BES;
- formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento dei docenti;
- elaborare il Piano Annuale per l'Inclusività (PAI), da deliberare in Collegio docenti al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).

d) Dipartimento per l'inclusione scolastica

È composto da tutti i docenti di sostegno dell'istituto ed è presieduto dalla Funzione strumentale dell'inclusione (supporto agli studenti con disabilità), salvo diversa deliberazione del Collegio dei docenti. Si riunisce contestualmente ai Dipartimenti disciplinari secondo il Piano annuale delle attività.

Si occupa di:

- monitorare la situazione degli alunni certificati evidenziando eventuali criticità da risolvere;
- elaborare proposte per il miglioramento dell'inclusione;
- suggerire l'acquisto di materiali ed attrezzature utili.

5. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ALUNNI CERTIFICATI L.104/1992
Legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
D.P.R. 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap".
D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59".
Legge n. 53 del 28 marzo 2003, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".
Nota prot.n. 4274 del 4 agosto 2009 "Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità".
Legge 13 luglio 2015, n.107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107".
Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»".
DSA
Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004
Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007
DPR 22/06/2009
Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010
DM n. 5669 del 12 luglio 2011
Linee guida regionali
ALUNNI STRANIERI
DPR n. 394 del 31 agosto 1999 Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del D.lg.vo 25/07/1998, n. 286
CM n. 24 del 1 marzo 2006 Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione

degli alunni stranieri 2006”
Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014 Trasmissione delle “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014”
Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015 Trasmissione del documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura”
ALTRI BES
Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009 Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)
Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010 Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
CM n. 8 del 6 marzo 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative
Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013 Piano annuale per l'inclusività
Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014 – Chiaramenti
D. lgs n.66 del 13 aprile 2017 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti

6. ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CERTIFICATI (LEGGE 104/92)

L'Istituto accoglie gli alunni certificati mediante attività didattiche ed educative poste in essere dai docenti di sostegno insieme ai docenti curricolari e agli educatori, con la collaborazione di tutto il personale scolastico.

Le attività di sostegno si svolgono sia in aula sia in spazi separati, singolarmente o in piccolo gruppo.

La programmazione educativa individualizzata persegue gli obiettivi della classe attraverso percorsi volti a promuovere l'autonomia didattica, personale e sociale.

La programmazione differenziata viene svolta rimanendo il più possibile in linea con la programmazione di classe.

La valutazione tiene conto delle potenzialità e dei livelli di apprendimento iniziali ed è volta a mettere in evidenza i progressi dell'alunno.

L'Istituto promuove la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di apprendimento dell'alunno certificato.

Documentazione

Certificazione per l'Integrazione Scolastica (CIS)

La Commissione medico-legale rilascia la certificazione per l'integrazione scolastica:

- quando si prevede il primo ingresso a scuola del minore con disabilità,
- quando ad un minore, che già frequenta la scuola, viene accertata una situazione di disabilità,
- nelle situazioni in cui si procede al rinnovo della stessa certificazione, sia per una revisione programmata secondo la normativa vigente, sia quando l'evoluzione clinica o funzionale del minore sia tale da richiedere un aggiornamento. In vista di un possibile miglioramento, la certificazione di disabilità può essere revocata a seconda del parere della Commissione su proposta dello specialista di riferimento.

Profilo di funzionamento (PF)

- Dal 1° settembre 2019, il PF sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.

- Il PF è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994, dopo l'accertamento della disabilità, secondo i criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF). Come la diagnosi funzionale che ricomprende, è una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno nella quale vengono considerate le difficoltà di sviluppo e, al contempo, le capacità e le potenzialità. Il PF definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica.
- Il profilo di funzionamento va aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione. Può essere, inoltre, aggiornato in caso di nuove condizioni di funzionamento della persona.
- Il PF è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Piano Educativo Individualizzato (PEI)

- Il PEI è il progetto educativo e didattico personalizzato dell'alunno certificato. Il documento individua strategie, strumenti e modalità didattiche e valutative finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno certificato.
- Il PEI tiene conto delle difficoltà e delle potenzialità dell'alunno, legando la dimensione dell'apprendimento agli aspetti riabilitativi e sociali.
- Il PEI è redatto, sulla base della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento, dal Consiglio di classe insieme alla famiglia (o agli esercenti la potestà parentale) e agli operatori sanitari (UONPIA) all'inizio di ogni anno scolastico (entro il mese di ottobre-novembre); è soggetto a verifiche periodiche al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Viene consegnato in segreteria completato in tutte le sue parti, compresa la relazione finale, nel mese di giugno.
- Il PEI può prevedere alternativamente tre tipi di percorsi didattici:

A) Percorso didattico di tipo ordinario, conforme alla progettazione didattica della classe, sulla base del curricolo d'istituto. Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di Stato e acquisiscono il titolo di studio;

B) Percorso didattico di tipo personalizzato in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione, con verifiche identiche o equipollenti, con accesso all'esame di Stato.

Anche tale percorso è riconducibile ai programmi ministeriali, per cui gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di Stato e acquisiscono il titolo di studio;

C) Percorso didattico di tipo differenziato non riconducibile ai programmi ministeriali per il quale è necessario il consenso della famiglia: il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso; in caso di mancata risposta, si intende tacitamente accettato dalla famiglia il percorso didattico differenziato mentre in caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire un percorso didattico personalizzato. In caso di sottoscrizione della programmazione differenziata da parte della famiglia, l'assenso varrà per tutta la durata del percorso scolastico (5 anni) intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno (a meno che non ci siano altre richieste che verranno valutate).

Alla fine dell'anno, lo studente viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione. Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al PEI e non in base ai programmi ministeriali. Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico.

Gli alunni che seguono un percorso didattico differenziato possono partecipare agli esami di Stato in un'ottica inclusiva e conseguire un "attestato di credito formativo".

In base alla normativa vigente (Art. 7 del D.M. n. 153/2023) per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti unicamente alle seguenti condizioni:

- a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
- b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.

Valutazione ed Esame di Stato

La programmazione didattica è definita nel Piano Educativo Individualizzato. Tutti gli insegnanti della classe sono corresponsabili nell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattica-educativa; la valutazione, quindi, non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno.

A) PEI personalizzato

I docenti delle singole discipline devono indicare gli obiettivi minimi che l'alunno certificato, come tutti i suoi compagni, deve raggiungere per ottenere la sufficienza.

Alla fine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio, il Consiglio valuta se gli obiettivi minimi sono stati raggiunti e, in caso affermativo, promuove lo studente alla classe successiva.

Il PEI con obiettivi minimi può prevedere metodi di valutazione equipollenti rispetto a quelli della classe: metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi. Sono un esempio di metodi equipollenti l'assegnazione di un tempo maggiore per lo svolgimento della prova; una diversa frequenza delle verifiche o la loro programmazione; prove orali anziché scritte o viceversa; prove diverse rispetto alla quantità o alla tipologia di quesiti; prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però idonei a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi.

Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di Stato e acquisiscono il titolo di studio.

La presenza del docente di sostegno è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento delle prove. Gli assistenti all'autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione.

Per le prove effettuate in sede d'esame, se specificato nel PEI, è possibile il ricorso a: tempi maggiori per le prove scritte; strumenti tecnici di supporto; prove equipollenti che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale: il Consiglio di classe entro il 15 maggio predispone una prova studiata ad hoc o la Commissione trasforma le prove del Ministero in sede d'esame.

B) PEI differenziato

Ciascun docente dovrà indicare i contenuti ritenuti adeguati alla capacità dell'alunno e i relativi obiettivi che, quindi, sono diversi rispetto a quelli della classe.

La valutazione è riferita al PEI e quindi calibrata sugli obiettivi differenziati.

Se gli obiettivi non sono stati acquisiti, il Consiglio di classe può ridurli opportunamente, anche in corso d'anno, allo scopo di evitare situazioni di non gratificazione.

Gli alunni possono partecipare agli esami di Stato svolgendo prove differenziate, predisposte dalla Commissione, coerenti con il percorso svolto; possono, inoltre, usufruire di tempi più lunghi ed avvalersi degli strumenti tecnici utilizzati durante l'anno. In merito alla presenza del docente di sostegno e/o dell'assistente all'autonomia e comunicazione, vale quanto scritto in caso di PEI per obiettivi minimi.

Al termine dell'esame, viene attribuito un punteggio in centesimi, ma rilasciato un "attestato di credito formativo".

7. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A.

(Legge 170 dell' 8 ottobre 2010 e D.M. 12 luglio 2011)

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica.

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche promuovano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio, introducendo strumenti compensativi e misure dispensative.

DOCUMENTAZIONE

Nelle "Linee guida esplicative del percorso di prima certificazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) per la scuola, per le famiglie e per i professionisti"

Documento redatto dai rappresentanti di:

- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR Lombardia)
 - Ordine degli Psicologi Lombardia (OPL)
 - Federazione Logopedisti Italiani Lombardia (FLI Lombardia)
 - Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento (AIRIPA) Sezione Lombardia
 - Associazione Italiana Dislessia (AID) Coordinamento Lombardia
 - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA Lombardia)
- in collaborazione con le strutture di riferimento delle ASL di: Bergamo, Monza Brianza, Mantova, Milano, Pavia, Varese

Si afferma che:

- PERCORSO DI VALUTAZIONE

I professionisti autorizzati a redigere certificazioni di DSA valide ai fini scolastici sono esclusivamente:

- i servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza pubblici e privati accreditati
- i servizi di riabilitazione dell'età evolutiva privati accreditati
- le équipe di professionisti autorizzati dalle ASL della Lombardia a effettuare la prima certificazione diagnostica dei DSA valida ai fini scolastici, con costi a carico della famiglia. Le équipe devono essere obbligatoriamente composte dalle tre figure professionali previste dalla normativa (Neuropsichiatra, Psicologo e Logopedista) che valutano il caso in modo coordinato.

L'elenco dei soggetti autorizzati ha valore su tutto il territorio regionale ed è reperibile sui siti delle ASL.

I professionisti sono tenuti a mettere in atto il protocollo di valutazione secondo i criteri previsti dalle Linee di Indirizzo regionali per la Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA) (DGR 19 marzo 2008 n. 6860), dalla *Consensus Conference* nazionale per i DSA del 2007 e dal Panel di Aggiornamento e Revisione della *Consensus Conference DSA* (PARCC) del 2011.

- MODULO DI PRIMA CERTIFICAZIONE

La certificazione di DSA deve essere redatta dall'équipe multi-professionale sul MODULO DI PRIMA CERTIFICAZIONE DSA predisposto da Regione Lombardia (Nota regionale 22 giugno 2015 Prot H1.2015.0018622) che riporta in calce "validità fino al termine dell'intero percorso di studi".

La certificazione deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti, ad eccezione del punto C che è facoltativo.

Sul modulo di certificazione, redatto secondo quanto indicato nel PARCC del 2011 per i DSA, devono essere indicate: la codifica diagnostica secondo la classificazione ICD-10, il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento e i riferimenti relativi alla presa in carico.

È necessario anche indicare quando si prevede l'aggiornamento del profilo funzionale ed, eventualmente, delle indicazioni d'intervento (B2, B3, C, D, E e F).

(Nota Regione Lombardia: 5 luglio 2011 Prot. H1.2011.0020307, 21 novembre 2012 Prot. H1.2012.0033445, 22 giugno 2015 Prot H1.2015.0018622)

La certificazione deve essere firmata dal Referente del caso/Responsabile del percorso diagnostico (Neuropsichiatria infantile o Psicologo) e riportare i nominativi di tutte figure professionali dell'équipe che hanno collaborato all'inquadramento diagnostico e che, insieme al firmatario, si assumono la responsabilità della valutazione diagnostica.

Certificazioni redatte in modo difforme da quanto indicato non potranno essere accettate dalla Scuola.

(Nota Regione Lombardia 22 giugno 2015 Prot. H1.2015.0018622)

Gli esiti della valutazione dovranno essere esplicitati e condivisi con la famiglia dell'alunno e con l'alunno stesso.

- VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione è valida per l'intero percorso di studi.

(Nota Regione Lombardia 21 febbraio 2013 Prot. H1.2013.0006315)

Il profilo funzionale e le indicazioni per l'intervento devono essere aggiornati su indicazione del referente della valutazione oppure nel caso la scuola o la famiglia rilevino cambiamenti significativi.

Le certificazioni precedenti alle disposizioni contenute nella Nota regionale del 5.7.2011 sono da considerarsi valide.

(Nota Regione Lombardia 5 luglio 2011 Prot. H1.2011.0020307)

- AGGIORNAMENTO DEL PROFILO FUNZIONALE

In base alle indicazioni presenti sul Modulo di certificazione, il professionista aggiorna il profilo funzionale e le indicazioni di intervento (B2, B3, C, D, E e F), utilizzando il modello apposito predisposto da Regione Lombardia.

L'aggiornamento del profilo funzionale può essere effettuato dall'operatore referente che ha redatto la prima certificazione o da altro Neuropsichiatra infantile o Psicologo che operi nelle strutture pubbliche deputate o che sia inserito negli elenchi dei soggetti autorizzati, in raccordo con gli altri professionisti che ritenga opportuno coinvolgere.

(Linee Guida Legge 8 ottobre 2010 n. 170 – art. 6.7)

- CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE ALLA SCUOLA

La scuola riceve copia della certificazione che viene protocollata e inserita nel fascicolo personale dell'alunno.

Il personale della segreteria informa la funzione strumentale dell'inclusione (supporto agli studenti DSA/altri BES) e il coordinatore di classe, che la condivide con il gruppo dei docenti al fine di predisporre il PDP.

(Nota Regione Lombardia 30 marzo 2015 Prot. H1.2015.0010049)

- INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PDP

Il PDP deve contenere e sviluppare i seguenti punti:

- descrizione del profilo didattico/cognitivo dello studente con allegata certificazione redatta dallo specialista;
- strategie per lo studio – strumenti utilizzati;
- strategie metodologiche e didattiche adottate;
- strumenti compensativi;
- criteri e modalità di verifica e valutazione;
- assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia.

- STESURA DEL PDP

Dopo un periodo di osservazione, che non supera il primo trimestre scolastico, necessario per cogliere:

- tempi di elaborazione
- tempi di produzione
- comprensione di consegne
- stili di apprendimento
- altre caratteristiche personali dell'alunno

il Consiglio di classe redige il PDP.

Nel periodo di osservazione il CdC garantisce l'applicazione delle misure indicate nella certificazione diagnostica specialmente in situazioni di continuità.

Ogni docente esplicita misure dispensative e strumenti compensativi, modalità di verifica e criteri di valutazione per ciascuna delle proprie discipline.

Tutti i docenti sottoscrivono il documento.

(Legge 8 ottobre 2010 n. 170 – art. 5)

- CONDIVISIONE CON LA FAMIGLIA E CONSEGNA DEL PDP

Il Coordinatore di classe consegna il PDP alla segreteria della scuola che avrà cura di informare la famiglia e fissare l'appuntamento per la restituzione.

Il CdC, nel caso di eventuali integrazioni e modifiche proposte dalla famiglia, può rivedere il PDP.

Il Dirigente Scolastico firma la versione definitiva del PDP e fa inserire copia nel fascicolo

personale dell'alunno.

- ATTUAZIONE DEL PDP

Ciascun docente attua quanto previsto dal PDP per la propria disciplina, sia durante l'anno scolastico sia nelle valutazioni finali.

Lo svolgimento degli Esami di Stato è regolato da apposita normativa.

(Circolare Ministeriale 31 maggio 2012 n. 48 Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122 Ordinanza Ministeriale 29 maggio 2015 n. 11 – art. 23)

- MONITORAGGIO

I docenti del CdC verificano periodicamente l'efficacia delle misure adottate, rendendosi disponibili per incontri di monitoraggio in itinere con la famiglia. Se necessario, predispongono adattamenti/modifiche a quanto previsto dal PDP.

Si ricorda che il PDP può essere modificato in corso d'anno a seconda delle necessità, andrà verificato a fine anno scolastico. La compilazione spetta sempre alla scuola e questo può avvenire durante l'anno anche inoltrato. Se si frequenta una classe in cui vi saranno gli esami di Stato, è invece richiesto che la diagnosi sia presentata entro il 31 marzo dell'anno in corso (CM n° 8 del 6/3/2013); tale documento costituirà un allegato RISERVATO della programmazione di classe.

- In caso di Rifiuto

Il PDP non diviene operativo. L'originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo dell'alunno. Nel primo consiglio di classe utile si verbalizza che nonostante la mancata accettazione da parte della famiglia il Consiglio di Classe si riserva di riformularlo e di riproporne l'uso in caso di necessità.

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE DEGLI STUDENTI CON DSA AGLI ESAMI DI STATO

Nel documento del Consiglio di Classe di maggio si devono:

- riportare tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimenti alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d'anno;
- inserire modalità, tempi e sistemi valutativi per le prove d'esame. La commissione d'esame terrà in considerazione per le prove scritte:
 - tempi più lunghi;
 - utilizzo di strumenti informatici se utilizzati in corso d'anno (es. sintesi vocali, dizionari digitali, calcolatrice);
 - possibilità di avvalersi di un insegnante (membro della commissione) per la lettura dei testi delle prove.

Per quanto riguarda le lingue straniere, in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste dall'art.6 c.5 del DM 12 luglio 2011, è possibile in corso d'anno dispensare l'alunno dalla valutazione delle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe (PDP).

Si ricorda che in caso di esonero dalla prova e non di dispensa si conseguirà al termine del percorso di studi un attestato di crediti formativi.

8. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nelle categorie stabilite dalla Legge 104/92 e 170/2010 possono comunque usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010, su decisione del Consiglio di classe.

Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con:

- deficit del linguaggio;
- deficit delle abilità non verbali;
- deficit nella coordinazione motoria;
- deficit dell'attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso

scolastico);

- funzionamento cognitivo limite;
- disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc.

9. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

Attraverso la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, la C.M. n 8/13 e la nota 22/11/2013, si è inteso prospettare un ampliamento della sfera di intervento a favore di alunni che, per cause diverse e per periodi anche temporanei, presentino difficoltà tali da condizionarne negativamente il percorso di sviluppo e di apprendimento esponendoli al rischio del non raggiungimento del "successo formativo".

Vengono in particolare fornite indicazioni organizzative sull'inclusione appunto di quegli alunni che non siano certificabili né con disabilità, né con DSA, ma che presentano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale culturale e linguistico.

A questa tipologia di alunni la Direttiva estende i benefici della L.170/2010, cioè le misure compensative e dispensative oltre all'eventuale redazione, di un P.D.P. in via del tutto eccezionale che deve essere a carattere transitorio cioè adottato per il tempo ritenuto strettamente necessario ad un adeguato recupero ricordando di privilegiare possibilmente le strategie educativo didattiche. Lo svantaggio può riferirsi alle seguenti aree:

1. Svantaggio socioeconomico e culturale

Tali tipologie di BES, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Gli interventi predisposti dovranno essere di carattere transitorio.

2. Svantaggio linguistico e culturale

può presentare problematiche differenti:

- totale non conoscenza della lingua italiana (NAI-Neo Ammessi in Italia);
- conoscenza della L2 frammentaria e legata alle necessità della vita quotidiana;
- limitate competenze lessicali, grammaticali e sintattiche;
- difficoltà nello studio delle varie discipline;
- difficoltà nell'inserimento e nell'integrazione.

Tutte le attività previste sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza sia per gli alunni stranieri, sia per coloro che provengono da altre scuole e/o da altre città italiane;
- facilitare l'ingresso a scuola degli alunni stranieri, sostenendoli nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- favorire un clima di accoglienza nella scuola, che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- proporre modalità di intervento efficaci al fine dell'apprendimento della lingua italiana come L2;
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza, delle relazioni interculturali, del rapporto scuola/famiglia.

I criteri che il consiglio di classe utilizzerà per stabilire la necessità di un PDP sono i seguenti:

- informazioni raccolte sulla situazione personale e scolastica dell'alunno;
- risultati del test linguistico o prove di materia che accertano le competenze in ingresso;
- livello di scolarizzazione dell'alunno;
- durata della permanenza in Italia / arrivo in Italia.

Valutazione alunni stranieri

Nella valutazione degli alunni stranieri è necessario considerare la situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell'italiano come L2, prospettando il raggiungimento degli obiettivi che possono non essere a breve termine.

Il consiglio di classe, potrà, elaborare un percorso personalizzato che preveda la temporanea sostituzione di alcune discipline, che presuppongono una specifica competenza linguistica, con attività di alfabetizzazione e/o consolidamento linguistico.

Ne consegue che le discipline sostituite non verranno valutate per tutta la durata del percorso

personalizzato. Quando l'alunno raggiungerà il livello adeguato (B1) si procederà alla progressiva integrazione dei nuclei tematici di tali discipline.

10. INDICAZIONI PROVE INVALSI

STUDENTI CON DISABILITÀ

Ai sensi dell'art.20, c.8, del D.Lgs. 62/2017 si comunica che gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI (al 2° anno nelle discipline fondamentali di Matematica e Italiano e al 5° anno nelle discipline di Inglese, Italiano e Matematica). Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova (ad esempio adattamento prova per alunni sordi, formato Braille, ingrandimento).

Nella sezione 8 del Piano Educativo Individualizzato dell'alunno sono definite le modalità di svolgimento delle prove. L'eventuale presenza del docente di sostegno sarà organizzata in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle Prove per gli altri allievi.

Tuttavia, per quanto concerne le prove del quinto anno si sottolinea come soltanto le misure compensative attivabili sulla piattaforma INVALSI per la somministrazione della prova standard (tempo aggiuntivo fino a 15 minuti per ciascuna prova e sintetizzatore vocale "text to speech" per ascolto individuale in audio-cuffia) prevedono il rilascio della certificazione da parte dell'INVALSI (come precisato dallo stesso istituto tramite la Nota BES 2024). In tal caso al termine del secondo ciclo di studi vi sarà la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell'INVALSI.

Inoltre, se previsto dal PEI, è possibile l'utilizzo del dizionario e della calcolatrice.

Per quanto riguarda le prove INVALSI del secondo anno per gli alunni con percorso differenziato oltre le misure compensative sopracitate è possibile prevedere anche la dispensa da una o entrambe le prove. Se il Consiglio di classe predispone autonomamente una prova in base alle esigenze dell'alunno. Gli alunni che seguono un percorso per obiettivi minimi sosterranno tutte le prove.

Nel caso il PEI lo preveda gli alunni con disabilità che seguono un percorso didattico differenziato possono essere esonerati dallo svolgimento delle prove oppure svolgere prove differenziate in formato cartaceo predisposte dai docenti di sostegno in un'ottica inclusiva.

STUDENTI CON DSA

Ai sensi dell'art.20, c.14, del D.Lgs. 62/2017 si comunica che, in base al PDP, possono essere adottate:

- misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova), sintetizzatore vocale per ascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario;
- misure dispensative: esonero dalla prova di Inglese solo per gli alunni con DSA il cui PDP prevede di essere dispensati dalle prove scritte di lingua straniera o l'esonero dall'insegnamento della lingua straniera.

Si sottolinea comunque che si farà riferimento alla circolare ministeriale che ogni anno chiarisce le modalità organizzative delle prove invalsi anche per alunni con DSA o altri BES.

Sarà cura della funzione strumentale per l'inclusione (area DSA o altri BES) fornire indicazioni in merito.